

Sent. 26/15
Proc 336/14



**TRIBUNALE DI LARINO
SEZIONE LAVORO**

**UDIENZA DEL 4.2.2015
PROC. N. 336/14 R.G.L.**

SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro Daniele Colucci all'odierna udienza emette la seguente sentenza

TRA

Di Biase Antonio, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. N. Porrazzo

RICORRENTE

E

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'avv. U. Nucciarone

RESISTENTE

OGGETTO: impugnativa nota inps sull'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335/95 e relativo pagamento per l'anno 2006; ripetizione dei contributi versati per gli anni 2005, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 (ricorso depositato in data 20.5.2014)

CONCLUSIONI: come dai rispettivi atti depositati



Orbene, il ricorso è fondato per quanto concerne il diritto alla cancellazione dell'iscrizione alla Gestione separata e il diritto di ripetizione dei contributi a tale titolo versati per gli anni 2012 e 2013, mentre non può accogliersi la domanda per i contributi versati sino all'anno 2011, il tutto sulla base della norma interpretativa di cui all'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/11, che testualmente recita:

"L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995".

Ne deriva, da un lato, l'illegittimità della pretesa dell'Istituto resistente all'iscrizione del ricorrente alla Gestione separata e alla riscossione del relativo contributo per l'anno 2006 (e relative sanzioni), non versato, dall'altro la sussistenza del diritto di ripetizione delle somme versate limitatamente agli anni 2012 e 2013, successivi all'entrata in vigore della predetta normativa, che d'altro canto opera, in favore dell'Istituto previdenziale, una sanatoria per i pagamenti relativi agli anni pregressi.

A quanto esposto consegue una pronuncia di parziale accoglimento della domanda, come da dispositivo.

Le spese di lite seguono la parziale soccombenza dell'Inps, liquidandosi come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

COME IN EPIGRAFE.

Larino, 4 febbraio 2015

L'Assistente Giudiziario
Reg. Costantino IANNACCIO

IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dante Colucci)

